

**CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN TEMA DI
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

TRA

INAIL

E

Consip S.p.A.

Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi

tra

INAIL, con sede legale in Roma, P.le Giulio Pastore 6, P.IVA 00968951004, in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Lucibello,

domiciliato per la carica presso la sede legale;

e

Consip S.p.A. (nel seguito Consip), a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d - 19/e, P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Cristiano Cannarsa,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delibera del 3 ottobre 2018, come risulta dal verbale allegato (Allegato "A");

VISTO

- a) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – INAIL – è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale di assistenza sociale, avente personalità giuridica;
- b) l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed i decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001 sulla base dei quali alla Consip è stata affidata la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni nonché il compito di fornire consulenza specialistica e supporto alle amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi;
- c) l'articolo 2, comma 1, punti 1), 4), 14) e 16) della direttiva 2014/24/UE nonché l'articolo 3, comma 1, lettere a), d), i), l) e m) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi dei quali Consip è qualificabile come "amministrazione aggiudicatrice", come "organismo di diritto pubblico" e quindi come "centrale di committenza";
- d) l'articolo 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario", che prevede che Consip svolge, tra le altre, le attività di centrale di committenza;

- e) l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale prevede che *“allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti”*;
- f) la convenzione stipulata in data 18 agosto 2015, avente durata triennale, tra INAIL e Consip avente ad oggetto le attività di supporto da parte di Consip in tema di acquisizione di beni e di servizi;
- g) INAIL, all'approssimarsi della scadenza della convenzione di cui al punto precedente, con nota del 7 giugno 2018 prot. n. 60011, ha manifestato l'intenzione di procedere al rinnovo della Convenzione attesi i positivi risultati ottenuti in termini di trasparenza e di qualità nei procedimenti di procurement realizzati;
- h) la determina del Presidente dell'Inail n. 514 del 29/11/2018, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione della presente *“Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi”*;
- i) l'articolo 4.2 dello Statuto sociale di Consip ai sensi del quale la Società svolge, in misura inferiore al 20% del fatturato a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, l'esercizio delle attività di centrale di committenza in favore di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti pubblici, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti dallo stesso stabiliti qualora l'esercizio di tali attività non sia espressamente previsto dalla normativa vigente;
- j) la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip del 3 ottobre 2018 di approvazione della sottoscrizione della presente Convenzione;
- k) la nota del 12 ottobre 2018 prot. n. 32494, con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del proprio Statuto sociale, lo schema della presente Convenzione, rispettivamente al Dipartimento del Tesoro per il vaglio preventivo ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, nonché all'azionista per la verifica dei profili economici e finanziari, evidenziando che l'ammontare complessivo massimo dei corrispettivi previsto dalla presente Convenzione risulta inferiore al 20% del fatturato derivante dai Disciplinari e

Convenzioni stipulati sulla base del rapporto in house providing e che tale affidamento permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;

- l) la nota del 16 novembre 2018 prot. n. DT 96007, e la nota del 16 novembre 2018 n. 96429, con le quali il Dipartimento del Tesoro e l'azionista rispettivamente hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Consip della presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- a) le attività oggetto di affidamento rientrano nelle competenze di Consip e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 4.2 dello Statuto;
- b) le attività oggetto di affidamento consistono nei compiti propri della centrale di committenza, secondo quanto previsto dalla sopra richiamata normativa comunitaria e nazionale;
- c) Consip ha maturato significative competenze ed esperienze nel settore dell'acquisizione di beni e servizi in favore di soggetti pubblici;
- d) Consip, sulla base del proprio Statuto, sottoscrive per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.2 del proprio Statuto con le Amministrazioni pubbliche e o soggetti pubblici, apposite Convenzioni, sottoposte alle autorizzazioni previste nel detto Statuto;
- e) i risultati conseguiti nelle attività svolte nell'ambito della convenzione stipulata in data 18 agosto 2015 fra INAIL e Consip rispondono ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- f) le Parti hanno espresso la volontà di proseguire la collaborazione mediante stipula di una nuova convenzione,
- g) si ritiene, pertanto, di addivenire alla stipula della presente Convenzione per la definizione e la disciplina delle attività di supporto di Consip in tema di acquisizione di beni e servizi per l'INAIL.

**LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra INAIL e Consip – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività di supporto da parte di Consip in qualità di centrale di committenza in tema di acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le attività ausiliarie, connesse e strumentali, con riferimento prioritario alle acquisizioni necessarie per lo sviluppo di progetti informatici.

Articolo 3

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previo vaglio del Dipartimento del Tesoro ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, nonché dell'azionista unico, ai fini della verifica dei profili economici e finanziari, così come previsto dall'art. 11, comma 6, dello Statuto sociale.
2. A seguito della scadenza della presente Convenzione, Consip completerà in ogni caso le attività non concluse e che non possono essere sospese previste nei documenti di pianificazione di cui al successivo art. 6.
3. Qualora le Parti non pervengano a rinnovo della Convenzione ai sensi del precedente comma 1, l'effettivo espletamento delle attività necessarie ai sensi del precedente comma svolte da Consip verrà attestato con unico SAL conclusivo che Consip provvede a presentare all'INAIL per l'approvazione. A seguito dell'approvazione del detto SAL, Consip emetterà fattura per il rimborso delle attività svolte, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 8, da cui saranno scomputati gli eventuali importi maturati sulla base di quanto previsto all'art. 8, comma 7, fermo restando l'importo massimo di cui all'art. 8, comma 1.
4. Nel caso in cui le Parti procedano al rinnovo della Convenzione ai sensi del precedente comma 1, le attività previste al comma 2 verranno svolte da Consip in continuità e saranno disciplinate e retribuite secondo quanto previsto nella presente Convenzione, in base alla relativa rendicontazione in termini di giorni/persona e della percentuale di avanzamento delle attività. Gli importi eventualmente maturati da Consip sulla base del meccanismo dei rimborsi applicati, ai

sensi dell'art. 8, comma 7, ai contratti stipulati in esecuzione della presente Convenzione potranno essere utilizzati, secondo le indicazioni fornite dall'INAIL, per lo svolgimento di attività oggetto della convenzione stipulata in sede di rinnovo.

Articolo 4

(Attività di Consip)

1. In relazione all'oggetto di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione, Consip svolge le seguenti tipologie di attività, secondo quanto indicato nei Piani Annuali di cui al successivo art. 6:
 - a) supporto, anche mediante il coinvolgimento diretto delle strutture tecniche di volta in volta competenti, alle attività relative alle acquisizioni per le quali Consip svolge il ruolo di centrale di committenza ossia: i) demand management e pianificazione, ii) rilevazione delle esigenze e dei requisiti funzionali sulla base delle comunicazioni di cui al successivo art. 5, punto 1, lettera a), iii) program/project management e monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - b) definizione delle strategie di gara;
 - c) predisposizione della documentazione di gara, ivi compresi i documenti tecnici;
 - d) svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica;
 - e) stipula e gestione del contratto, nei casi previsti nel successivo art. 5, punto 1, lettera c).

2. Consip, nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, provvede a:
 - a) predisporre i documenti di pianificazione ed organizzazione di cui all'art. 6;
 - b) presentare all'INAIL, per le attività svolte sulla base della presente Convenzione, SAL trimestrali, secondo quanto previsto al successivo art. 7;
 - c) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'INAIL;
 - d) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Compiti e attività di INAIL)

1. In relazione all'oggetto di cui all'art. 2 della presente Convenzione, INAIL svolge i seguenti compiti:

- a) comunica a Consip le informazioni e indicazioni utili e necessarie ai fini dello svolgimento della procedura di gara;
 - b) verifica la rispondenza degli elementi essenziali e/o qualificanti della strategia di gara e della documentazione di gara a quanto comunicato ai sensi della precedente lettera a);
 - c) effettua la stipula e gestione del contratto, salvo che per comprovate esigenze organizzative domanda tale attività a Consip, prevedendolo nei documenti di pianificazione di cui all'art. 6 e fornendo alla stessa le informazioni e indicazioni necessarie;
 - d) monitora i risultati delle gestioni contrattuali affidate a Consip.
2. In relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, INAIL:
- a) redige l'elenco delle iniziative e delle esigenze che confluiranno nei Piani Annuali di cui al successivo art. 6;
 - b) approva i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo art. 6;
 - c) approva gli atti di consuntivazione, di cui al successivo art. 7, entro 15 giorni dalla relativa ricezione;
 - d) informa Consip in merito a eventuali fatti riscontrati nel corso dello svolgimento delle attività che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dalla stessa.
3. L'INAIL corrisponde a Consip, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, i rimborsi secondo quanto previsto al successivo art. 8; a tal fine l'INAIL comunica a Consip il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.
4. L'INAIL individua la Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale quale soggetto a cui sono affidate tutte le attività attinenti alla gestione della presente Convenzione.

Articolo 6

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. Nell'ambito delle iniziative contenute nell'elenco redatto dall'INAIL in forza dell'art. 5, punto 2, lettera a), Consip redige, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano Annuale con indicazione delle attività che dovranno essere svolte nell'anno di riferimento, il quale viene approvato entro 15 giorni dal suo ricevimento. Per l'anno in corso il Piano Annuale sarà redatto entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione e approvato entro 15 giorni dal suo ricevimento.

2. Nei detti Piani Annuali è indicato l'impegno in giorni/persona, con l'articolazione per profili professionali ovvero il rimborso a corpo previsto in relazione alle attività da svolgersi nell'anno di riferimento.
3. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.
4. Le attività indicate nei Piani Annuali non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'INAIL per l'espletamento da parte di Consip che quindi, per effetto della sottoscrizione dei Piani, è autorizzata a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione delle procedure di acquisizione e delle attività ivi indicate, con promessa di rato e valido e senza necessità di ulteriore ratifica da parte dell'INAIL. Nei casi diversi da quelli derivanti da decisioni giurisprudenziali o gli altri casi previsti dalla legge, Consip può interrompere le attività indicate nei Piani Annuali esclusivamente su accordo fra le parti, fermo restando l'art. 3 e che a Consip verrà remunerata l'attività prestata fino al momento dell'interruzione. Nel caso si proceda a ripetizione delle attività trova applicazione quanto previsto dall'art. 8 comma 2 punto iii.
5. Nel caso in cui non sia possibile procedere allo svolgimento di specifiche attività indicate nei Piani Annuali approvati a causa della revoca, per motivi sopravvenuti, da parte dell'INAIL delle relative approvazioni e/o autorizzazioni già concesse, a Consip verrà remunerata l'eventuale attività prestata fino al momento della revoca.
6. Nel caso di revoca da parte di INAIL di cui al precedente comma 5, Consip non risponde di eventuali pregiudizi in danno a soggetti interessati che possano derivare dagli atti che Consip sarà tenuta ad adottare in conseguenza della revoca delle approvazioni/autorizzazioni concesse.
7. Il Piano Annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso Consip è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano Annuale successivo.
8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.

Articolo 7

(Relazioni sull'andamento delle attività)

1. Consip provvede a presentare all'INAIL, per l'approvazione, SAL trimestrali, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui all'art. 6, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, ai fini del pagamento dei relativi rimborsi, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

2. Consip è comunque tenuta a presentare all'INAIL, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.
3. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.

Articolo 8

(Rimborsi)

1. Il rimborso di Consip per le attività di cui alla presente Convenzione a carico dell'INAIL non può superare l'importo massimo di euro 8.500.000,00 (iva esclusa) con una ripartizione annua massima di euro 1.000.000,00 (iva esclusa) per il 2018, di euro 2.500.000,00 (iva esclusa) per il 2019, di euro 2.500.000,00 (iva esclusa) per il 2020 e di euro 2.500.000,00 (iva esclusa) per il 2021. Eventuali modifiche delle dette ripartizioni annue potranno essere contenute nei rispettivi Piani Annuali di cui al precedente art. 6.
2. Il rimborso di cui al precedente comma è determinato a corpo per le attività svolte da Consip di cui all'art. 4, punto 1, lettere b), c) e d), e sulla base della metrica tempo e spesa per le attività svolte da Consip di cui all'art. 4, punto 1, lettere a) ed e), secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione di cui all'art. 6. Il rimborso è determinato sulla base della metrica tempo e spesa altresì nei seguenti casi, secondo quanto indicato nei documenti di pianificazione di cui all'art. 6:
 - i. per specifiche procedure di acquisizione di particolare complessità e/o innovatività;
 - ii. nel caso di iniziative di co-procurement con altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi di diritto pubblico - per le quali Consip svolge attività di centrale di committenza - per la quota di competenza dell'INAIL, secondo quanto verrà definito negli accordi tra detti soggetti e Consip;
 - iii. nel caso di necessità di ripetizione di procedure di acquisizione già svolte, in tutto o in parte, per le quali non si è giunti alla stipula del contratto, esclusivamente ai fini del rimborso dei costi relativi alle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie per la ripetizione della procedura;
 - iv. per le procedure sottosoglia.
3. Il rimborso secondo la metrica a corpo è determinato sulla base degli importi unitari per fase riportati di seguito, individuate in base alla tipologia di procedura di acquisizione e riconosciuto trimestralmente a Consip in relazione alla quota di attività effettivamente svolta nel trimestre di riferimento, secondo quanto risultante negli atti di consuntivazione.

OEV Multilotto	110.000,00
OEV Monolotto (Gara su delega o AS)	90.000,00
MP - (Gara su delega o AS)	60.000,00

OEV N. OFFERTE >= 6	60.000,00
OEV N. OFFERTE >3 e < 6	50.000,00
OEV N. OFFERTE <= 3	40.000,00
MP	30.000,00

Negoziare > 10 milioni di euro	80.000,00
Negoziare < 10 milioni di euro	65.000,00

Legenda: OEV=Offerta Economicamente più Vantaggiosa; MP=Minor Prezzo; AS=Appalto Specifico.

4. Il rimborso secondo la metrica tempo e spesa, ove applicabile, è determinato sulla base dei seguenti importi giornalieri per profilo professionale, nell'ambito di quanto indicato nel Piano Annuale delle attività:
 - Profilo A (Senior Manager): 800,00 (Euro iva esclusa);
 - Profilo B (Consulente Senior): 600,00 (Euro iva esclusa).
5. Per le attività già pianificate in vigenza della precedente convenzione che saranno completate in vigenza della presente Convenzione, continua ad applicarsi fino alla loro conclusione la metrica individuata ai sensi della previgente convenzione.
6. Per le attività svolte da Consip sulla base della presente Convenzione, Consip presenta gli atti di consuntivazione ai sensi del precedente art. 4, punto 2, lettera b) con la rendicontazione dei giorni/persona per profilo professionale per le attività remunerate secondo la metrica tempo/spesa e, con riferimento alle attività remunerate a corpo, la percentuale di avanzamento delle attività pianificate, sulla cui base è calcolata la quota parte dei rimborsi di cui alle tabelle del precedente comma 3 maturata da Consip nel trimestre di riferimento. In seguito all'approvazione da parte dell'INAIL dei detti documenti ai sensi del precedente art. 5, comma 2, Consip emette le relative fatture nei confronti dell'INAIL.
7. I pagamenti effettuati da Consip in favore di fornitori esterni – relativi alle acquisizioni effettuate sulla base della presente Convenzione e previste nel Piano Annuale delle attività o comunque autorizzate da INAIL – sono, inoltre, rimborsati a Consip da INAIL, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione

aggiuntiva. Consip, previa verifica, da parte di INAIL, della conformità della regolare esecuzione, invia a INAIL, unitamente alla propria fattura, una copia delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso. INAIL riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese documentate dovute, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

8. Consip conferisce all'INAIL, sulla base della normativa vigente, procura generale per la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie relative alle attività oggetto della presente Convenzione, restando a carico dell'INAIL gli oneri relativi alla predetta gestione. Nei casi in cui ricorrano ragioni ostative che impediscano all'INAIL di esercitare le predette funzioni di rappresentanza sostanziale e processuale, Consip provvederà autonomamente alla gestione degli eventuali contenziosi relativi alle attività oggetto della presente Convenzione. In tali casi, INAIL riconosce a Consip il rimborso dei relativi oneri economici, ai sensi del presente art. 8, al netto degli incassi eventualmente ricevuti a titolo di rimborso per spese giudiziarie per ricorsi vinti; Consip provvede inoltre a dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'evento che ha generato il contenzioso, al fine di consentire all'Ente di valutare l'opportunità di un proprio intervento in giudizio.
9. Le Parti prendono atto che l'INAIL potrà fornire indicazioni a Consip ai fini della determinazione del meccanismo di remunerazione, ove applicabile, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2012, di attuazione dell'art. 1, comma 453 della legge n. 296/2006 con riferimento alle procedure oggetto della presente Convenzione e che i relativi importi maturati da Consip potranno essere utilizzati, secondo le indicazioni fornite dall'INAIL nei Piani annuali, per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle remunerate ai sensi del precedente comma 1, se pianificabili, e/o per la remunerazione del rimborso di attività Consip già pianificate scomputando i detti importi dai rimborsi maturati nello stesso anno di competenza e dovuti dall'INAIL ai sensi dei precedenti commi.

Articolo 9

(Modalità di pagamento dei rimborsi)

1. I pagamenti dei rimborsi di cui al precedente art. 8 sono effettuati entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a Consip di seguito indicati:

Banca	IBAN
Intesa Sanpaolo	IT 38 O 03069 03240 100000005558
Banca Nazionale del Lavoro	IT 54 Q 01005 03205 000000001696

3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'INAIL le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni, l'INAIL è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 10

(Proprietà dei documenti)

1. L'INAIL acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti e degli studi redatti da Consip su richiesta di INAIL in ordine allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Delle sintesi - definite di comune accordo - della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione potranno essere successivamente rielaborate e divulgate dalle Parti.

Articolo 11

(Altri obblighi di Consip)

1. Consip è altresì obbligata:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) a garantire e a tenere indenne l'INAIL da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
 - f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione.

2. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori dell'assicurato, e si impegna a mantenere un'analogo copertura assicurativa per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 12

(Sede operativa)

1. L'INAIL mette a disposizione di Consip gli spazi operativi alla stessa eventualmente necessari per l'espletamento delle proprie attività presso le sedi dell'INAIL, nonché per ospitare eventualmente, ove necessario, il personale dei fornitori terzi, impegnato nell'erogazione di prestazioni di interesse ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13

(Esonero da responsabilità di Consip)

1. Consip – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non è ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 14

(Informativa sui dati acquisiti da INAIL e trattamento dei dati personali di terzi)

1. Consip prende atto che, con riferimento alla normativa pro tempore vigente in materia di dati personali, relativamente ai dati che verranno da essa trattati nella fase di affidamento della gara, riveste il ruolo di Titolare. In particolare Consip si impegna a rispettare, nell'adempimento delle attività di gestione della procedura di acquisto, tutte le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza.
2. Consip prende atto che INAIL sarà Titolare del trattamento, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, dei dati personali forniti dall'aggiudicatario nell'ambito della procedura di affidamento, i quali verranno comunicati a INAIL per la stipula del contratto e per l'esecuzione dello stesso. Consip, pertanto, d'intesa con INAIL, si impegna ad inserire nella documentazione contrattuale della procedura di acquisto, apposita clausola nella quale sarà esplicitato il ruolo di INAIL in relazione al trattamento di tali dati personali forniti dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.

Articolo 15

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.
2. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione della presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione della presente Convenzione siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività della presente Convenzione e che tali dati non saranno comunicati a terzi.
4. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza della presente Convenzione.
5. In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione della presente Convenzione, gli impegni di riservatezza di cui alla presente Convenzione.

Articolo 16

(Codice etico)

1. INAIL dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.
2. Consip dichiara di essere a conoscenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, pubblicati sul sito internet di INAIL nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza.
3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere. Nel caso di violazione delle prescrizioni del Codice etico è espressamente fatto salvo il diritto della parte non inadempiente alla risoluzione della presente Convenzione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 14

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione della presente Convenzione, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sull'esecuzione delle attività, sono a carico di Consip trattandosi di prestazione svolta in regime di impresa e pertanto soggetta ad IVA, per la quale Consip ha diritto alla rivalsa.

Articolo 15

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 16

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previo vaglio del Dipartimento del Tesoro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, e dell'azionista per la verifica del mantenimento dei profili economici e finanziari, così come previsto dall'art. 11, comma 6, dello Statuto sociale. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per

effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

2. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Il Direttore Generale di

INAIL

Dott. Giuseppe Lucibello

Certificatore: Infocert

Validità: Dal 04.07.2017 al 03.07.2020

L'Amministratore Delegato di

Consip S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

Certificatore: Poste Italiane EU
Qualified Certificates CA

Validità: Dal 19.06.2018 al
18.06.2021

Allegati:
Allegato A

Consip S.p.A. a socio unico

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza del giorno 3 ottobre 2018


n. 334

Il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 12.00 presso la sede della Società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della CONSIP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale CdA del 13 settembre 2018
2. Gara buoni pasto ed. 8 - lotti 1, 4, 7, 8, 9, 13 e 14 - ID 1808
3. Gara buoni pasto elettronici - lotti 5 e 7 - ID 1665
4. Strategia gara acquisto autobus ed. 3bis – ID 2084
5. Gara servizi gestione integrata sicurezza ed.4 – lotti 1, 2, 4, 6, 7 e 9 - ID 1619
6. AQ tomografi a risonanza magnetica (RM) ed.1- ID 1862
7. AQ tomografi computerizzati (TC) ed. 1 - ID 1856
8. Strategia gara servizi di supporto sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della Salute (NSIS) - ID 1974 – modifica
9. Strategia di gara supporto specialistico infrastruttura ICT MEF - ID 2034
10. Gara servizi PEL – PEC ed. 1 - ID 1804
11. Convenzione INAIL
12. Elenco legali esterni
13. Comunicazioni del Presidente
14. Comunicazione dell'Amministratore Delegato
15. Varie ed Eventuali

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto, il dott.



Roberto Basso, Presidente; funge da Segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile della Divisione Compliance e Societario, coadiuvata dalla dott.ssa Diana Palumbo. Il Presidente dà quindi atto:


- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che oltre ad esso Presidente della riunione sono presenti:
 - per il Consiglio di Amministrazione
 - ing. Cristiano Cannarsa Amministratore Delegato
 - dott.ssa Ivana Guerrera Amministratore
 - per il Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra dal Verme, Presidente, ha giustificato la propria assenza; il dott. Iacopo Lisi e il dott. Luigi Spampinato, Sindaci effettivi, hanno avvertito che arriveranno in ritardo;
- che sono altresì presenti:
 - la dott.ssa Patrizia D'Abramo, responsabile della Divisione Coordinamento esecutivo delle funzioni di staff e di business;
 - l'avv. Martina Beneventi, responsabile della Divisione Affari Legali;
 - il cons. Bruno Tridico, Magistrato della Corte dei conti sostituto delegato al controllo della Società ai sensi dell'articolo 12 della L. 259/58;
- che la documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno è stata prima d'ora messa a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Magistrati della Corte dei Conti delegati al controllo della Società;
- che i presenti dichiarano di essere bene informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Il **Presidente**, nel constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

* * *




Omissis



* * *

11. CONVENZIONE INAIL


Omissis



delibera

di approvare la sottoscrizione tra Consip S.p.A. e l'Istituto INAIL, della Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi, con durata fino al 31 dicembre 2021, condizionatamente alla realizzazione degli adempimenti previsti dallo Statuto della Società, dando mandato all'Amministratore Delegato di effettuare quanto necessario ai fini di cui sopra, eventualmente definendo le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.


* * *



I presenti decidono di anticipare la trattazione del punto 15.a) posto all'ordine del giorno (Atto aggiuntivo ICT – Piano Programma di razionalizzazione acquisti).

* * *

Omissis





Omissis

* * *

Il Presidente rammenta che la prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa comunicazione, è convocata in data 25 ottobre 2018 alle ore 15.00. Alle ore 15.00, essendo stati esaminati tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Segretario

Avv. Livia Panozzo

Il Presidente

~~Dott.~~ Roberto Basso

 **Firma di CANNARSA CRISTIANO** Dettagli ▲

Impossibile scaricare la CRL
Verifica dello stato di revoca fallito.
Verificare la connessione Internet o rivedere le impostazioni del proxy.
[Clicca qui per riprovare](#)

Data della firma da PC: **30/11/2018 10:01:53 (UTC)** Salva Certificato

Nome: **CRISTIANO**
Cognome: **CANNARSA**

Verifica il file "Convenzione INAIL Consip SpA 2018-2021 def.pdf.p7m" ✕


 **Firmato da Giuseppe Lucibello** Dettagli ▲

La Firma è stata verificata correttamente

Data della verifica: **04/12/2018 10:10:24 (UTC)** Salva Certificato

Data della firma da PC: **03/12/2018 14:25:44 (UTC)**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **LUCIBELLO**

Verifica il file "Convenzione INAIL Consip SpA 2018-2021 def.pdf.p7m" ✕

 **Firma di CANNARSA CRISTIANO** Dettagli ▼

Impossibile scaricare la CRL
Verifica dello stato di revoca fallito.
Verificare la connessione Internet o rivedere le impostazioni del proxy.
[Clicca qui per riprovare](#)

 **Firmato da Giuseppe Lucibello** Dettagli ▼

La Firma è stata verificata correttamente

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati